

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

della Diocesi di Concordia-Pordenone

2020

Natura e compiti

1. Il Consiglio Presbiterale (CP), sorto in diocesi fin dall'8 settembre 1966, in base ai decreti del concilio Vaticano II, è costituito da un gruppo di sacerdoti che, rappresentando l'intero presbiterio della Chiesa particolare di Concordia - Pordenone, funge da "Senato del Vescovo".

Al CP compete coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del Codice di Diritto Canonico (CIC), affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (can. 495, § 1).

Strumento per esprimere e attuare meglio l'unità dei presbiteri e la loro collaborazione con il Vescovo, il CP mantiene un rapporto costante con il presbiterio diocesano attraverso i suoi membri.

2. Il CP ha voto consultivo (can. 500, § 2). Il Vescovo ne richiederà il parere nelle questioni di maggiore importanza, specialmente in quelle riguardanti sia la santificazione personale, la scienza sacra e le altre necessità dei presbiteri, sia la santificazione e l'istruzione religiosa dei fedeli, sia il governo della diocesi in genere, sia il ministero sacerdotale che i presbiteri svolgono a favore della comunità ecclesiastica. Il CP, infatti, è la sede idonea per far emergere una visione d'insieme della situazione diocesana, per discernere ciò che lo Spirito suscita e per determinare gli obiettivi da raggiungere sulle materie suddette, secondo priorità e metodi giudicati necessari o opportuni (cf CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum Successores*, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi del 22 febbraio 2004, n. 183).

3. Il Vescovo è tenuto in particolare a sentire il CP, a norma del can. 127, nei seguenti casi: celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461, § 1); erezione, soppressione, modifica rilevante di parrocchie (can. 515, § 2); destinazione delle offerte e remunerazione dei sacerdoti nelle parrocchie (can. 531); remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero presso di essi (art. 33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*); istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536, § 1); edificazione di nuove chiese (can. 1215, § 2); riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222, § 2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo e di esazioni straordinarie per le altre persone fisiche e giuridiche (can. 1263); decisione di dar luogo a regolari riunioni domenicali senza la celebrazione dell'Eucaristia (cf CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Christi Ecclesia*, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero del 2 giugno 1988, n. 24).

4. Fra i membri del CP il Vescovo nomina liberamente alcuni presbiteri i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal Diritto (can. 502).

Il CP costituisce, inoltre, su proposta del Vescovo, il gruppo stabile dei parroci con i quali il Vescovo stesso tratta della rimozione e del trasferimento non accolto di un parroco dal suo ufficio (cann. 1742; 1750).

Il CP, infine, è chiamato ad eleggere, tra i suoi componenti, due membri della Commissione per la formazione permanente del Clero, due membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Istituto, i tre membri dei Revisori dei Conti della Fondazione di Fraternità e Solidarietà Presbiterale della Diocesi di Concordia-Pordenone, a norma dello statuto della stessa promulgato il 3 agosto 2002 e due rappresentanti nella Commissione Presbiterale Triveneta.

Non spetta al CP trattare le questioni riguardanti lo stato personale delle singole persone fisiche, anche a tutela della loro buona fama (can. 220), e quelle relative alle nomine o alla cessazione degli incarichi.

Composizione

5. Il CP è composto dai seguenti membri:

a. *Per elezione tra gli stessi presbiteri* indicati ai rispettivi numeri:

- 1°** Un sacerdote per forania eletto da tutti i presbiteri che vi esercitano un ufficio o che, incardinati in diocesi, hanno il domicilio nel territorio foraniale;
- 2°** Un sacerdote eletto dal Collegio elettorale denominato genericamente “Diocesi”, che raccoglie quanti risiedono in strutture legate alla diocesi (Seminario diocesano, Centro diocesano, Madonna Pellegrina, Casa del Clero, Casa Betania, ecc.);
- 3°** Due sacerdoti tra gli ordinati negli ultimi 15 anni, eletti da tutti i presbiteri incardinati nella diocesi o che esercitano un ufficio in suo favore;
- 4°** Tre sacerdoti tra i presbiteri con più di 15 anni di ordinazione, eletti da tutti i presbiteri incardinati nella diocesi o che esercitano un ufficio in suo favore;
- 5°** Un sacerdote religioso o di vita apostolica eletto da tutti i presbiteri religiosi e di vita apostolica domiciliati in diocesi.

b. Per l’ufficio loro affidato:

Il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, il Vicario Giudiziale, il Cancelliere della Curia diocesana, il Rettore del Seminario e i Vicari foranei;

c. Per libera nomina del Vescovo:

Due presbiteri nominati dal Vescovo, anche per garantire il criterio di rappresentatività in ragione dei diversi ministeri esercitati in Diocesi.

Struttura e funzionamento

6. Il CP ha come suoi organi: l’Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Moderatore e il Segretario.
7. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Vescovo o, per mandato speciale dello stesso, dal Vicario Generale. Si riunisce ordinariamente quattro volte all’anno ed inoltre quando il Vescovo lo ritenga opportuno, anche accogliendo la richiesta di alcuni dei suoi membri.
L’ordine del giorno, determinato dal Vescovo anche su proposta del Consiglio di Presidenza, è opportuno che venga esaminato dai presbiteri delle singole foranie prima delle sedute dell’Assemblea.
I presbiteri operanti in Diocesi possono, con il consenso del Vescovo, partecipare alle riunioni dell’Assemblea come uditori.
8. Il CP può istituire proprie commissioni di studio, permanenti o temporanee, formate da membri eletti al suo interno o anche debitamente cooptati.
9. L’Assemblea è legittimamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I suoi pareri si intendono approvati quando, messi al voto, ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
10. Il Consiglio di Presidenza, di cui presidente è il Vescovo, è composto dal Moderatore, dal Segretario e da tre membri eletti dall’Assemblea. Ha la funzione di coordinare e promuovere l’attività del CP, in particolare proponendo il calendario delle riunioni e l’ordine del giorno, che dovranno essere approvati dal Vescovo. In questa funzione, saranno tenuti in debito conto argomenti e proposte che ogni consigliere può indirizzare per iscritto al Consiglio di Presidenza.
11. Il Moderatore, nominato dal Vescovo anche tra presbiteri all’esterno del CP ma incardinati in Diocesi, ha il compito di preparare e moderare le riunioni sia dell’Assemblea che del Consiglio di Presidenza.
12. Il Segretario, nominato dal Vescovo anche tra presbiteri all’esterno del Consiglio ma incardinati in Diocesi, ha cura di far pervenire le convocazioni delle sedute, almeno 15 giorni prima delle medesime, ai membri del CP, di predisporre la documentazione necessaria per le riunioni consiliari, di redigere i verbali delle stesse, firmati dal Moderatore e dal Segretario medesimo, di conservarli nell’archivio della Curia e di farli pubblicare con il consenso del Vescovo, anche circa la forma parziale o integrale, nella Rassegna diocesana.

Durata e cessazione

13. Il CP dura in carica cinque anni. Può essere sciolto per le cause gravi e secondo le modalità previste dal can. 501, § 3, ma va nuovamente ricostituito entro un anno. Vacante la sede episcopale, cessa e i suoi compiti vengono svolti dal Collegio dei Consultori (can. 501, § 2).

14. Se un consigliere eletto rinuncia, viene sostituito con il primo dei non eletti, in base al verbale da cui risulta eletto il rinuncianente. Chi fa parte del CP in ragione dell’ufficio a lui affidato, decade se perde l’ufficio e viene sostituito dal presbitero che subentra nello stesso incarico.

Norme per le elezioni

15. I sacerdoti da eleggere nelle foranie, di cui all’art. 5, a, n.1°, sono eletti mediante voto espresso con due preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana ai singoli elettori.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato, nel corso di una riunione foraneale, dal Vicario foraneo e da due scrutatori designati dai partecipanti alla stessa riunione.

A scrutinio ultimato, il Vicario foraneo e i due scrutatori redigeranno un verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia diocesana, riguardante i risultati della votazione con anche i nomi dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate.

16. I presbiteri, di cui all’art. 5, a, n. 3° e 4° sono eletti con voto espresso per corrispondenza da tutti i presbiteri indicati allo stesso numero.

Il voto viene espresso con **cinque** preferenze (**due** tra i preti dei primi quindici anni di ordinazione e **tre** sui rimanenti) su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana ai singoli elettori e da questi indirizzata alla stessa per lo scrutinio, entro la data stabilita.

Lo scrutinio delle schede viene effettuato dal Cancelliere della Curia diocesana e da due scrutatori nominati dal Vescovo. Essi, ad operazione conclusa, redigeranno un verbale sui risultati dello scrutinio riportando anche il nome dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate. A scrutinio ultimato, il Cancelliere e i due scrutatori redigeranno un verbale

17. Il sacerdote eletto dal Collegio elettorale denominato “Diocesi”, di cui all’art. 5, a, n° 2° è eletto mediante il voto espresso con **due** preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia vescovile ai singoli elettori, e da questi indirizzata alla stessa.

Lo scrutinio delle schede viene effettuato dal Cancelliere della Curia diocesana e da due scrutatori. Essi, ad operazione conclusa, redigeranno un verbale sui risultati dello scrutinio riportando anche il nome dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate. A scrutinio ultimato, il Cancelliere e i due scrutatori redigeranno un verbale

18. Il presbitero membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, di cui all’art. 5, a, n. 5°, è eletto mediante voto espresso con **due** preferenze su apposita scheda fornita dalla Cancelleria della Curia diocesana ai singoli elettori e da questi indirizzata alla stessa.

Lo scrutinio delle schede viene effettuato dal Cancelliere della Curia diocesana e da due scrutatori. Essi, ad operazione conclusa, redigeranno un verbale sui risultati dello scrutinio riportando anche il nome dei non eletti che hanno ottenuto voti e il numero delle preferenze rispettivamente assegnate. A scrutinio ultimato, il Cancelliere e i due scrutatori redigeranno un verbale